

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER IL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**



DOCUMENTO "D"

INDICE

CAPO I^ NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO.....	4
ART. 2 – AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGIO O IN FORMA ITINERANTE	4
ART. 3 – TITOLO AUTORIZZATORIO	5
ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	6
ART. 5 – ASSENZE	7
ART. 6 – RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA	7
ART. 7 – TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO	7
ART. 8 – VENDITA A MEZZO DI VEICOLI.....	8
ART. 9 – DECADENZA, REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	8

CAPO II^ MERCATI

ART. 10 – LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI, GIORNI E ORARI DI SVOLGIMENTO ...	9
ART. 11 – ORARI	10
ART. 12 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DECENNALE DEI POSTEGGI	10
ART. 13 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DECENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI	10
ART. 14 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI	12
ART. 15 – DURATA DELLE CONCESSIONI.....	12
ART. 16 – NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	13
ART. 17 – MERCATI STRAORDINARI.....	14

CAPO III^ POSTEGGI FUORI MERCATO

ART. 18 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO	15
ART. 19 – ORARI	16

CAPO IV^ FIERE

ART. 20 – CRITERI GENERALI.....	18
ART. 21 – FIERA DI ANTELLA: GIORNO, ORARIO DI SVOLGIMENTO, DIMENSIONE DEI POSTEGGI E LOCALIZZAZIONE DELLA FIERA	19

CAPO V^ FIERE PROMOZIONALI

ART. 22 – CRITERI GENERALI.....	21
---------------------------------	----

CAPO VI^ CONCESSIONI TEMPORANEE E STAGIONALI

ART. 23 – CONCESSIONI TEMPORANEE	23
ART. 24 – CONCESSIONE PER POSTEGGI SINGOLI	24
ART. 25 – CONCESSIONE PER FESTE, SAGRE E MANIFESTAZIONI VARIE.	24
ART. 26 – ATTIVITÀ STAGIONALI	24

CAPO VII^ COMMERCIO ITINERANTE

ART. 27 – ZONE VIETATE	26
ART. 28 – LIMITAZIONI	26
ART. 29 – PRODUTTORI AGRICOLI.....	27

CAPO VIII^ SANZIONI

ART. 30 SANZIONI.....	28
-----------------------	----

CAPO IX^ DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 31 – VARIAZIONI, DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE POSTEGGI	29
ART. 32 – ABROGAZIONI PRECEDENTI DISPOSIZIONI.....	29
ART. 33 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	29

CAPO I[^]

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciali sulle aree pubbliche ai sensi del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114 e Legge Regionale 03.03.1999 n. 9.

Art. 2 – Autorizzazioni all'esercizio del commercio su posteggio o in forma itinerante

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 1 L. 114/98, il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per 10 anni
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 lettera a), il Comune rilascia apposita autorizzazione a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica mediante utilizzo del posteggio abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. Per il rilascio della concessione decennale per mercati o fiere il Comune provvede alla redazione del Bando comunale il quale deve essere trasmesso alla Giunta Regionale entro il 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre di ogni anno. Le domande dovranno essere presentate al Comune entro 45 gg. dalla pubblicazione del Bando comunale. Il Comune provvede alla redazione della graduatoria entro 45 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e provvede al rilascio della concessione di posteggio entro 30 gg. dalla data dell'approvazione della graduatoria secondo i criteri dell'art. 5 comma 5 L.R. 9/99. Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni di posteggio nello stesso mercato e fiera, sono fatte salve le società di persone alle quali può essere concessa l'autorizzazione fino al 2% dei posteggi del mercato o fiera, con un minimo di due.
3. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante viene rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o in caso di società di persone dal Comune in cui ha sede legale la società. Tale autorizzazione abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali in cui questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago. Tale autorizzazione abilita inoltre all'esercizio dell'attività commerciale, secondo quanto dispone la L.R. 9/99 ed il presente Regolamento.

La domanda per il rilascio di autorizzazione si intende accolta laddove il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 30 gg., fatta salva la facoltà di annullare il provvedimento illegittimamente formatosi.

L'autorizzazione può essere negata soltanto con atto motivato del Comune qualora manchino i requisiti previsti dall'art. 5 del D.lgs. 114/98.

Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una autorizzazione.

4. Ai sensi dell'art. 26 D.lvo25/07/98 gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea hanno l'obbligo di esibire preventivamente il documento di soggiorno allo scopo di ottenere l'autorizzazione. L'efficacia dell'autorizzazione è limitata al possesso, sul posto, dell'originale del permesso di soggiorno in corso di validità.
5. Le Associazioni senza scopo di lucro che offrono prodotti in cambio di offerte o contributi, possono ottenere la concessione di suolo pubblico per un unico spazio apposito, ai margini del mercato o fiera.

Art. 3 – Titolo autorizzatorio

1. Il titolare dell'autorizzazione deve esercitare l'attività di commercio su area pubblica con l'originale dell'autorizzazione stessa; solo in caso di Fiere concomitanti per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito presentarsi con l'originale dell'atto di concessione e con una copia autenticata dell'autorizzazione. Allo scopo di verificare l'unicità dell'utilizzo del titolo autorizzatorio, la mancata esibizione dell'originale, a richiesta degli organi di vigilanza, può comportare l'applicazione del sequestro cautelare delle attrezzature e della merce previsto all'art. 13 della L. 689/81, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29 comma 1' o 2' del D.Lvo 114/98, una volta accertata la posizione dell'interessato.
2. L'attività può essere svolta unicamente dal titolare o dal socio di questi, ovvero: da dipendenti o collaboratori familiari, lavoratori interinali di cui alla L. 196/97, associati in partecipazione (art. 2549 del C.C.), collaboratori coordinati e continuativi (art. 2 L. 335/95), e a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro, purché appositamente delegati, previa indicazione scritta nell'autorizzazione o nella domanda della stessa o nella richiesta di integrazione. I delegati per l'esercizio in forma itinerante dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D.lgs. 114/98.
3. Il titolare dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante deve, entro 10 gg. dalla richiesta di cambiamento di residenza, comunicare tale cambiamento al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa, il quale provvede entro 30 gg. all'annotazione oppure a trasmettere la documentazione relativa al Comune di nuova residenza, il quale provvede a sua volta all'annotazione.
4. Il titolare della autorizzazione/concessione decennale di posteggio, deve entro 10 gg. dalla richiesta di cambiamento di residenza comunicarlo al Comune che ha rilasciato la concessione stessa, il quale provvede entro 30 gg. alla annotazione sugli atti autorizzatori.

Art. 4 – Modalità di svolgimento dell'attività

1. I posteggi dovranno essere delimitati a cura del Comune mantenendo una distanza minima di mt. 1 l'uno dall'altro. Dovranno essere adottate idonee misure di sicurezza al fine di garantire l'incolumità degli operatori e dei frequentatori del mercato.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 8, L.R. 9/99, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione;
 - b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.Si dovrà comunque, ove possibile, tenere conto delle scelte dell'operatore.
Il nuovo posteggio avrà comunque la stessa superficie del precedente.
3. I concessionari dovranno rispettare le prescrizioni contenute nelle concessioni ed autorizzazioni con particolare riguardo alla delimitazione delle aree, come individuate dall'Amministrazione comunale. Gli operatori, infatti, non potranno occupare spazi od aree non individuate nella concessione/autorizzazione.
4. Le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo tale che il bordo inferiore della medesima non risulti inferiore a mt. 2,20 e comunque non potranno sporgere di più di 50 cm. oltre l'area delimitata da segnaletica a orizzontale, sempre che ciò non rechi nocimento alla sicurezza pubblica o della circolazione, né ostacoli le tende degli operatori attigui, nel qual caso ognuno degli interessati potrà occupare in uguale misura l'area disponibile.
5. Nelle aree destinate al commercio su area pubblica è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni nonché attirare l'attenzione con cenni, avvisi o modi di fare insistenti, petulanti o molesti.
6. In deroga a quanto stabilito al comma precedente, ai venditori di dischi, musicassette, radio etc. per lo svolgimento della loro attività di vendita, e agli eventuali operatori di pubblico intrattenimento autorizzati, è consentito, tenendo il volume entro limiti di moderazione tali da non arrecare disturbo alle attività limitrofe ed ai frequentatori dell'area, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni.
7. Viene fatto salva la pubblicità fonica prevista ai sensi del Regolamento Comunale sulla Pubblicità purché nei limiti di quanto previsto dal Regolamento Comunale sui rumori.
8. E' fatto obbligo agli operatori di provvedere, una volta conclusesi le operazioni di vendita, alla rimozione delle attrezzature e ad una accurata pulizia dei posteggi e delle aree.

Art. 5 – Assenze

1. L'operatore titolare della concessione/autorizzazione che non sia presente nell'area di fiera o mercato assegnata entro l'orario prefissato o prescelto, per l'inizio dell'attività di vendita, è considerato assente e sarà consentita l'assegnazione temporanea in quel giorno in base alle graduatorie esistenti.
2. Per i posteggi fuori mercato si considera assente chi non esercita l'attività per l'orario previsto in concessione, salvo i casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico, ecc..) . In caso di non ricopertura del posteggio, si può procedere ad assegnazione temporanea con atto apposito ed il posteggio può essere occupato da esercenti il commercio in forma itinerante nei limiti di cui all'art. 27.
3. Qualora l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, il Comune procede alla revoca del titolo autorizzatorio.

Art. 6 – Rispetto della normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
2. L'operatore ha l'obbligo di garantire la massima protezione della merce al fine di evitare danni o insudiciamenti alla medesima nonché a quella degli altri operatori; particolari protezioni dovranno essere usate da chi commercia animali vivi.
3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 della L.R. 22/3/1999 n. 16, la vendita dei funghi è sempre consentita in tutti i posteggi istituiti; è sempre vietata in forma itinerante.

Art. 7 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base del Regolamento comunale vigente.
2. In caso di mancato pagamento l'Ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento di revoca assegnando un termine di 15 gg. dalla notifica dello stesso per effettuare il pagamento.

Trascorso inutilmente tale termine, la concessione di posteggio si intenderà automaticamente decaduta.

Art. 8 – Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione, e se rientrano nelle dimensioni assegnate del posteggio.
2. E' altresì consentita la sosta nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Art. 9 – Decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore in concessione, l'operatore itinerante o suo delegato non risultino più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D.lgs. 114/98.
2. L'autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui:
 - a) l'operatore non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio, salvo proroga per comprovata necessità non superiore a sei mesi;
 - b) non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) nei casi di cui all'art. 7 comma 2 del presente Regolamento.
3. Il Comune avuta notizia di una delle fattispecie previste dal comma 2, comunica l'avvio del procedimento di revoca all'interessato che nel termine di 15 gg. potrà presentare eventuali controdeduzioni.

CAPO II^A

MERCATI

Art. 10 – Localizzazione, caratteristiche dimensionali, giorni e orari di svolgimento

1. I mercati rionali settimanali per il commercio su area pubblica nel Comune di Bagno a Ripoli sono ubicati nelle seguenti località e si svolgono nelle aree appositamente delimitate, come risulta da planimetria allegata:

Bagno a Ripoli capoluogo:	parcheeggio antistante giardini pubblici “I Ponti”
Giorno di svolgimento:	Mercoledì mattina
Superficie complessiva del mercato:	mq. 1620.
Superficie complessiva dei posteggi	mq. 775.
Numero totale dei posteggi	n.19
Numero posteggi riservati a produttori agricoli	n.1
Numero posteggi riservati ai portatori di handicap ai sensi della L. 104/92	n. 1.

Antella:	lungo Via dell’Antella
Giorno di svolgimento:	Giovedì mattina
Superficie complessiva del mercato	mq. 1300.
Superficie complessiva dei posteggi	mq. 655.
Numero totale dei posteggi	n. 21
Numero posteggi riservati produttori agricoli	n.1
Numero posteggi riservati ai portatori di handicap ai sensi della L. 104/92	n. 1.

Grassina:	Via Abebe Bikila – parcheggio Casa del Popolo
Giorno di svolgimento:	Venerdì mattina
Superficie complessiva del mercato	mq. 1900.
Superficie complessiva dei posteggi	mq. 1025.
Numero totale dei posteggi	n. 33
Numero posteggi riservati produttori agricoli	n. 1
Numero posteggi riservati ai portatori di handicap ai sensi della L. 104/92	n. 1.

Ponte a Ema:	Via Aldo Moro
Giorno di svolgimento:	Sabato mattina
Superficie complessiva del mercato	mq. 1000.
Superficie complessiva dei posteggi	mq. 480.
Numero totale dei posteggi	n. 16
Numero posteggi riservati ai portatori di handicap ai sensi della L. 104/92	n. 1.

Art. 11 – Orari

1. Gli orari di svolgimento delle operazioni di allestimento e vendita saranno determinati con provvedimento sindacale.
2. Nel caso in cui il giorno di mercato ricada in una festività questo sarà di norma anticipato al giorno feriale antecedente la festività con la partecipazione degli stessi operatori. L'assenza dell'operatore in questo caso non sarà conteggiata.

Art. 12 – Criteri di assegnazione decennale dei posteggi

1. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 9/99, l'Ufficio comunale competente rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione a seguito di bando di concorso.
2. L'assegnazione della concessione decennale di posteggio e della relativa autorizzazione, avverrà secondo i seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato alla data del bando;
 - b) a parità di anzianità di presenza si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione delle stesse;
 - c) in ogni caso a parità di condizioni si terrà conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese.
3. L'accertamento delle presenze dichiarate in sede di istanza avverrà mediante consultazione delle graduatorie delle presenze maturate nei singoli mercati e annualmente predisposte dall'Ufficio competente.
4. Per presenza in un mercato, ai sensi dell'art. 2 comma 12 L.R. 9/99, si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
5. Ogni presenza maturata ha valore rispetto ad una sola autorizzazione.

Art. 13 – Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione decennale è effettuata secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 comma 2 del presente regolamento e dall'art. 12 comma 2.
Per questa particolare categoria di operatori, il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese, viene sostituito facendo riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione comunale ai sensi della L. 59/63 oppure alla data in cui è stata presentata denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 L. 241/90.

2. I titolari dei posteggi dovranno ogni anno, entro il 31 dicembre, comprovare la qualità di produttore agricolo mediante autodichiarazione, da presentarsi presso l'ufficio competente che ne prende atto, ai sensi della L. 15/68. In mancanza di tale atto sul luogo di vendita si applica l'art. 29 del D.lvo 114/98 e si può procedere al sequestro cautelare.
3. Nel caso di assenza degli operatori titolari di concessione decennale, l'assegnazione dei posteggi rimasti liberi, avverrà secondo i criteri individuati dal successivo articolo 14.

Art. 14 – Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato con apposita ordinanza per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione temporanea del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non ancora assegnati secondo le modalità previste dall'art. 2 del presente regolamento, è effettuata giornalmente fra i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze, secondo la graduatoria predisposta dal Comune. In caso di parità di presenze nel mercato, si terrà conto dell'anzianità di iscrizione nel Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche, maturata anche in modo discontinuo, dall'operatore. L'operatore presente avente titolo può automaticamente occupare il posteggio qualora non vi sia la presenza di un responsabile comunale.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli dovrà avvenire prioritariamente a favore di operatori della stessa categoria, secondo gli stessi criteri previsti per l'assegnazione decennale.
4. Il titolo autorizzatorio degli operatori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del posteggio occasionalmente libero, sarà costituito dalla attestazione di avvenuto pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.
5. Lo scambio di posti fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda da inviare, con firma congiunta al Comune che provvederà tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 15 – Durata delle concessioni

1. La concessione di posteggio, ai sensi della L.R. 9/99, ha durata decennale, ad eccezione dei casi particolari di concessioni temporanee o stagionali, feste, ferie promozionali eccezionali, mercati straordinari .
2. La concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori dieci anni, salvo il caso in cui il Comune disponga di non procedere al rinnovo dell'autorizzazione

Art. 16 – Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L.R. 9/99.
In tal caso l'Amministrazione Comunale può provvedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.
2. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale, che provvede inoltre alla registrazione delle presenze ed alla compilazione della graduatoria annuale.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato.
In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico, etc..) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
6. L'assenza dell'operatore in concessione nei mercati anticipati o posticipati o straordinari non è conteggiata.
7. Il Comando Polizia Municipale segnala l'elenco dei posteggi liberi (per rinuncia dell'operatore, in caso di decadenza della concessione, oppure perché ancora non assegnati) ai mercati e fiere, all'Ufficio Commercio che provvederà ad emettere i bandi di concorso per la miglitoria di cui al paragrafo successivo.
8. Il bando di concorso per la miglitoria, riservato agli operatori del mercato o fiera concessionari di posteggio, sarà emesso in tempo utile e comunque prima della redazione del Bando per l'assegnazione delle aree disponibili, e sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune.
9. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune entro i termini previsti nel Bando stesso. I criteri per la redazione della graduatoria sono i seguenti:
 - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

Art. 17 – Mercati straordinari.

1. In qualsiasi periodo dell'anno sarà possibile effettuare mercati straordinari consistenti nella ripetizione del mercato settimanale e la partecipazione degli stessi operatori, da autorizzarsi con specifico provvedimento dirigenziale.
2. Qualora il mercato straordinario debba svolgersi in luogo diverso da quello individuato, lo svolgimento dovrà essere preceduto dalla redazione di un "progetto" da realizzarsi anche in collaborazione con gli operatori del mercato. In tale progetto saranno comunque fatti salvi i requisiti di sicurezza per le persone. L'assegnazione dei posteggi in tal caso avverrà con modalità da stabilirsi nel progetto stesso.

CAPO III^A**POSTEGGI FUORI MERCATO****Art. 18 – Criteri per la determinazione ed assegnazione dei posteggi fuori mercato**

1. I posteggi fuori mercato sono individuati ai sensi della L.R. 9/99 art. 9 comma 1 e 2 in concomitanza con l'approvazione dei Piani comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.

I posteggi fuori mercato sono i seguenti:

UBICAZIONE AREA FUORI MERCATO	NUMERO AREA
P.zza Umberto I loc. Grassina	n. 1
P.zza Umberto I loc. Grassina	n.2
Via Dante Alighieri Grassina	n. 3
Via Tegolaia Grassina	n. 4
S. Martino ai Cipressi Grassina	n.5
Via L. Longo Ponte a Ema	n. 6
Ponte a Niccheri	n. 7
Ponte a Niccheri	n. 8
Via dell'Antella loc. Antella	n. 9
Via dell'Antella loc. Antella	n. 9bis
Via Amendola loc. Sorgane	n. 10
Giardini loc. I Ponti Bagno a Ripoli	n. 11
P.zza di Croce a Varliano Bagno a Ripoli	n. 12
Viale delle Arti Bagno a Ripoli	n. 13
Via della Nave a Rovezzano Bagno a Ripoli	n. 14
Via di Belmonte Ponte a Niccheri	n. 15
Via Bocci Bagno a Ripoli	n. 16
Via A. Moro Ponte a Ema	n. 17
Via Brigate Partigiane Antella	n. 18
Via di Scolivigne zona industriale Grassina	n. 19
Via del Padule Bagno a Ripoli	n. 21
Via dello Stelli zona industriale Vallina Bagno a Ripoli	n. 22
Via del Padule Bagno a Ripoli	n. 23

1. I posteggi possono essere generici o specializzati. Questi ultimi a loro volta possono essere individuati per tipologia merceologica oppure riservati ai produttori agricoli.
2. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. 9/99, l'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale che verrà predisposto in caso di posti vacanti sulla base delle seguenti priorità:
 - a) maggiore anzianità di frequenza del posteggio con esclusione di quella cumulata con licenze temporanee;
 - b) minor numero di titoli autorizzativi per l'esercizio di commercio su aree pubbliche;
 - c) stato di disoccupato;
 - d) numero di familiari a carico;
 - e) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione delle stesse;
 - f) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese.
4. Il bando verrà predisposto entro il 31 gennaio di ogni anno e rimarrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 gg. consecutivi. Contemporaneamente l'Ufficio comunale competente darà comunicazione della pubblicazione del bando alle Associazioni di categoria. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre 45 gg. dalla pubblicazione del bando stesso. Il Comune provvederà alla redazione della graduatoria entro 45 gg. dalla data di scadenza della presentazione delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione/concessione entro 30 gg. dalla pubblicazione della graduatoria.
5. Per posteggio vacante si intende il posteggio non assegnato in concessione decennale nella giornata prevista.

Art. 19 – Orari

1. L'orario di svolgimento dell'attività è il seguente: 07.00 / 22.00 con eventuali proroghe alle ore 01.00 per l'esercenti l'attività di somministrazione e con le modalità previste dall'ordinanza sindacale sugli orari. Nell'arco temporale individuato 07.00 / 22.00 l'operatore potrà scegliere l'orario di svolgimento della propria attività per un massimo di 13 ore giornaliere ai sensi del D.lgs. 114/98. L'orario prescelto verrà indicato nella concessione decennale di suolo pubblico.
2. Il pagamento del suolo pubblico avverrà esclusivamente per la dimensione prevista in concessione anche se l'occupazione reale è minore, salvo i diritti acquisiti.
3. Nelle aree fuori mercato sarà apposta segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata nell'orario 07.00 / 01.00 per tutti i giorni per i quali è previsto lo svolgimento dell'attività.
4. Le aree saranno, a cura del Comune, delimitate con segnaletica orizzontale. L'accettazione da parte dell'assegnatario del posteggio della concessione comporta l'accettazione della delimitazione effettuata dal Comune.

5. Laddove il posteggio venga assegnato in via continuativa ad un solo esercente per tutto il periodo 07.00 / 22.00, su sua richiesta vi potrà essere collocato un chiosco, previa autorizzazione dell'ufficio Urbanistica competente o comunque parere favorevole di compatibilità ambientale espresso dalla commissione edilizia.
6. L'accesso alle aree fuori mercato è concessa anche i produttori agricoli. Si applica l'art. 13 comma 2 del presente Regolamento.
7. I chioschi di giornali su area pubblica sono disciplinati con Piano comunale a sé. Qualora gli esercenti l'attività di edicola intendano effettuare anche l'attività commerciale di altri generi, tali aree verranno automaticamente incluse nel presente Piano, nel primo aggiornamento utile.

CAPO IV^A

FIERE

Art. 20 – Criteri generali

1. Ai sensi dell'art.5 della L.R. 99 n.9, ai fini del rilascio della concessione decennale di posteggio, per la partecipazione a manifestazioni fieristiche ad esercenti il commercio su area pubblica, l'Ufficio comunale competente provvede alla redazione del bando di comunale che dovrà far pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre di ogni anno. I bandi dovranno indicare il numero, la localizzazione e le caratteristiche dei posteggi da assegnare in concessione decennale.
2. Ai sensi della L.R. 9/99 il Comune provvederà al rilascio della concessione decennale di posteggio sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di presenza effettiva maturata alla Fiera dal soggetto richiedente alla data del bando di concorso;
 - b) a parità di anzianità di presenze si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione delle stesse;
 - c) in ogni caso a parità di condizioni si terrà conto della anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.L'accertamento delle presenze dichiarate in sede di istanza avverrà mediante consultazione della graduatoria delle presenze maturate nella Fiera e annualmente predisposta dall'Ufficio competente.
Ogni presenza maturata ha valore rispetto ad una sola autorizzazione.
3. La graduatoria, formulata secondo i criteri precedentemente indicati, verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune almeno dieci giorni prima dell'effettuazione della Fiera.
4. Ai fini del rilascio della concessione decennale dei posteggi riservati ai portatori di handicap di cui alla L. 104/92, verrà redatta apposita graduatoria sulla base dei criteri di cui sopra.
5. Ai fini del rilascio della concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli verrà redatta apposita graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità effettiva di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito della fiera, a parità di anzianità di presenze si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione delle stesse, in ogni caso a parità di condizioni il Comune terrà conto dell'anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla L. 59/63.

6. Per presenza nella fiera ai sensi dell'art. 2 comma 13 L.R. 9/99, si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Art. 21 – Fiera di Antella: giorno, orario di svolgimento, dimensione dei posteggi e localizzazione della fiera

1. Nel Comune di Bagno a Ripoli, in località Antella, il primo lunedì del mese di ottobre di ogni anno si svolge una Fiera con carattere locale, ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L.R. 9/99, denominata "Fiera di Antella".
2. Possono partecipare al Bando di concorso per l'assegnazione decennale delle aree esclusivamente gli esercenti il commercio su area pubblica, i produttori agricoli-coltivatori diretti in regola ai sensi della L. 59/63 per i posteggi ad essi riservati e gli esercenti il commercio su area pubblica portatori di handicap di cui agli artt. 3 e 4 della L. 104/92 per i posteggi ad essi riservati.
3. I posteggi relativi alla Fiera di Antella sono n. 105 di cui n. 100 per esercenti il commercio su area pubblica, n. 2 riservati ad esercenti portatori di handicap. e n. 3 riservati a produttori agricoli, coltivatori diretti il tutto come meglio evidenziato nell'allegato elaborato grafico (allegato A). Non sono previste aree distinte per settore alimentare e settore extralimentare.
4. Il giorno dello svolgimento della Fiera gli esercenti titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non potranno comunque esercitare la propria attività nell'intera frazione di Antella.
5. Alla Fiera potranno essere abbinare manifestazioni di carattere culturale, sociale ed economico od anche spettacoli o trattenimenti pubblici, da realizzarsi nel rispetto delle vigenti norme di pubblica sicurezza e sulla base di specifiche disposizioni emanate, di volta in volta, dalla competente autorità comunale. Potranno essere autorizzate anche esercenti mestieri girovaghi e spazi per attività di associazioni o enti senza fini di lucro.
6. Al fine della redazione delle tre graduatorie per i soggetti di cui al precedente punto 3, per il rilascio della concessione decennale dei posteggi, sarà effettuato apposito Bando di concorso con le modalità di cui all'art. 20 comma 1 e 2 del presente Regolamento; le domande potranno essere presentate al Comune entro 45 gg. dalla pubblicazione del Bando comunale. Il Comune provvederà alla redazione della graduatoria entro 45 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
L'Amministrazione comunicherà mediante raccomandata r/r ai richiedenti risultati collocati utilmente, la relativa posizione in graduatoria, l'importo della quota di partecipazione da corrispondere e il numero di c/c postale sul quale effettuare i versamenti, il luogo e il giorno in cui sarà effettuata la scelta dei posteggi. Ai rimanenti esercenti verrà data comunicazione a mezzo di lettera ordinaria.
La scelta dei posteggi da parte degli operatori aventi titolo, avverrà in ordine di graduatoria direttamente dagli interessati o da persona di fiducia appositamente delegata, nel luogo e nei giorni comunicati dall'Amministrazione comunale.

Coloro che non si presenteranno il giorno stabilito per la scelta dei posteggi otterranno in concessione un posteggio d'ufficio fra quelli rimanenti una volta completata la scelta di tutti gli operatori presenti.

7. L'accesso ai posteggi è consentito a partire dalle ore 7,00.
8. Le operazioni di vendita potranno avere luogo dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Il posteggio dovrà essere reso libero entro le ore 21,30, sgombro da rifiuti.
9. Qualora gli operatori assegnatari di posteggio non si presentino il giorno della Fiera entro le ore 8,00 (*orario inderogabile anche per cause di forza maggiore*), si procederà all'assegnazione temporanea dei posti risultati vacanti, tenendo conto dell'ordine delle rispettive tre graduatorie.
10. La concessione decennale di posteggio sarà revocata in caso di non utilizzo del posteggio per due volte.
11. Oltre a quanto sopra stabilito possono essere ammessi all'interno del perimetro della Fiera, con esclusione di ogni tipo di occupazione di suolo pubblico, fino a 3 commercianti in possesso della autorizzazione per itinerante, specializzati in vendita di zucchero filato e/o palloncini, ed in possesso di attrezzature di ingombro max di 1 (uno) mq. Per questa specifica tipologia verrà redatta apposita distinta graduatoria secondo i criteri di cui all'art. 20 comma 2 del presente Regolamento.
12. I tre esercenti collocati utilmente in graduatoria saranno tenuti al rimborso delle sole spese per allestimento Fiera.
13. La superficie di ogni posteggio è fissata in mq. 30 (5x6) uguale per tutti i generi. Nei soli casi di necessità dovuti all'utilizzo di camion negozio o simili, si potrà concedere l'allargamento del posteggio originario solo se sussistono le condizioni di viabilità, sicurezza per la circolazione e dei pedoni, in ogni caso previo giudizio sul posto degli organi di Polizia municipale.
14. Il rilascio della concessione decennale di posteggio avverrà secondo i criteri stabiliti all'art. 20 del presente Regolamento.
15. Il titolo autorizzatorio, avente validità decennale, verrà consegnato da personale dell'Amministrazione comunale la mattina di svolgimento della fiera.
16. L'Amministrazione, determinerà l'ammontare della contribuzione da richiedere ai partecipanti alla Fiera, considerando:
 - a) l'importo relativo alle tasse di occupazione del suolo pubblico;
 - b) i costi necessari per l'allestimento della Fiera (realizzazione di transennature, segnaletica specifica, eventuali strutture, spese relative alla pulizia e ripristino dell'area interessata alla Fiera, costi generali ivi compresi i costi relativi al personale di Ufficio ecc.).

CAPO V^A

FIERE PROMOZIONALI

Art. 22 – Criteri generali

1. Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità indetta al fine di promuovere o valorizzare centri storici, aree urbane particolari, centri o aree rurali nonché attività culturali, economiche, particolari tipologia merceologiche o produttive, ovvero attività sociali, politiche e di volontariato.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche o private, ovvero i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese.
3. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà, ai sensi della L.R. 9/99, di indire fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sarà comunque obbligatorio, in caso di previsione di reiterazione periodica, provvedere all'aggiornamento del Piano entro la prima scadenza utile del 31 Gennaio successivo. Nel caso di cui sopra l'assegnazione dei posteggi è effettuata secondo i criteri stabiliti dall'atto istitutivo nonché su semplice invito.
4. Dal momento dell'inserimento nel piano, alle fiere promozionali si applicano i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di cui all'art. 12 comma 1 della L.R. 9/99, previo bando e relativa graduatoria, tenendo conto della maggiore anzianità di presenza. In caso di parità l'assegnazione dei posti avverrà sulla base delle seguenti priorità:
 - a) minor numero di titoli autorizzativi per l'esercizio di commercio su aree pubbliche;
 - b) stato di disoccupato;
 - c) numero di familiari a carico;
 - d) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione delle stesse;
 - e) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese.Al bando potranno essere ammessi operatori in possesso di particolari caratteristiche, anche in relazione alla vendita di prodotti tipici del comune.

5. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a soggetti terzi, in conformità all'art. 12 comma 4 L.R. 9/99, da specificare nella concessione di occupazione di suolo pubblico assieme alle prescrizioni.
6. Per le mostre e le esposizioni si seguono le disposizioni regionali in materia.

CAPO VI^A

CONCESSIONI TEMPORANEE E STAGIONALI

Art. 23 – Concessioni temporanee

1. Le concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico possono essere rilasciate:
 - a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche ovvero per la valorizzazione straordinaria di prodotti tipici comunali, per la quale possono essere autorizzati anche produttori agricoli, salvo l'effettuazione di mercati straordinari e fiere promozionali per i quali vale quanto previsto dal presente regolamento.
2. La concessione può essere:
 - a) per posteggio singolo
 - b) per feste, sagre e manifestazioni varie
 - c) stagionale.Qualora la manifestazione assuma carattere di fiera promozionale, tenuto conto delle dimensioni più o meno ampie di essa e della previsione della sua reiterazione annuale, si applica l'art. 22 del presente Regolamento.
3. Il rilascio delle concessioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità delle iniziative in cui si colloca. In tal caso viene subordinata l'efficacia della concessione alla vendita di determinati articoli.
4. La concessione temporanea può essere rilasciata ad esercenti il commercio su aree pubbliche o private già autorizzati, a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.L.vo 114/98, agricoltori in possesso di autorizzazione ex L. 59/63.
5. Può essere rilasciato anche un unico atto al soggetto organizzatore con il numero di punti vendita ammessi e le eventuali prescrizioni.
6. E' consentito non rimuovere le strutture installate a fine giornata. In tale caso sarà corrisposta la tassa per l'effettiva occupazione.
7. La concessione è rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste, anche fuori dei posteggi e delle aree individuati dal piano comunale.

Art. 24 – Concessione per posteggi singoli

1. Può essere rilasciata, per un massimo di 59 gg., su semplice domanda indicante i motivi e i requisiti di cui all'art. 23, agli esercenti il commercio su aree pubbliche già autorizzati e ai produttori agricoli.

Art. 25 – Concessione per feste, sagre e manifestazioni varie.

1. Può essere rilasciata, per un massimo di 59 gg. a lato o all'interno dello spazio concesso per la manifestazione, purchè costituisca minima parte dell'attività prevista dal programma e non sia riconducibile a fiera promozionale, di norma previa presentazione da parte di soggetti privati o la elaborazione da parte del Comune di specifici progetti nei quali debbono essere quanto meno evidenziati:
 - a) finalità dell'iniziativa;
 - b) specializzazioni merceologiche interessate;
 - c) spazi richiesti e loro localizzazione;
 - d) modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature;
 - e) elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione oppure l'impegno a far accedere soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 23 c. 4, rispettando le indicazioni dell'autorizzazione.
1. Le suddette manifestazioni possono essere organizzate e patrocinate dal Comune con apposito atto, in tal caso l'ufficio comunale può gestire direttamente le assegnazioni delle concessioni temporanee.

Art. 26 – Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo anche se frazionato, non inferiore a 60 gg. e non superiore a 180 gg. per anno solare, e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali (cocomero, frutti vari, alberi di Natale, etc.) che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali. In caso di previsione di reiterazione periodica, i posteggi relativi dovranno essere indicati nel piano anche se non delimitati in loco.

CAPO VII^A

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 27 – Zone vietate

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere effettuato da operatori muniti di specifica autorizzazione, da autorizzati su posteggio all'interno del territorio regionale, nonché da produttori agricoli, ed è vietato nelle zone di seguito indicate:
 - a) all'interno dei centri abitati di Bagno a Ripoli, Grassano, Antella.
 - b) entro 300 mt. da mercati in esercizio, da posteggi fuori mercato, da altri itineranti già in attività
 - c) a meno di 50 mt. da ospedali, casa di cura e pronto soccorso

Art. 28 – Limitazioni

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 5, è consentito fermarsi esclusivamente in zone dove non sia recato intralcio alla circolazione e comunque dove non sia vietato dal Codice della Strada, in ogni caso senza occupazione di suolo pubblico e per un tempo non superiore a 3 ore continuative, salvo il caso in cui non occorra un tempo maggiore per servire i clienti già sul posto, dopodiché l'esercente si dovrà spostare ad almeno 500 mt. di distanza.
2. La Polizia Municipale ha facoltà di ordinare oralmente l'allontanamento in qualsiasi momento, per ragioni di sicurezza pubblica o di circolazione.
3. Restano ferme le normative regionali sul divieto di vendita itinerante di fiori e piante.
4. La vendita di funghi è vietata ai sensi del comma 3 dell'art. 6.
5. L'attività in forma itinerante è consentita dalle ore 07.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni di tutti i giorni feriali.

Art. 29 – Produttori Agricoli.

1. Per i produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante si applicano le norme di cui al presente capo nonché il comma 2 dell'art. 13.

CAPO VIII[^]

SANZIONI

Art. 30 Sanzioni

1. Chiunque violi le limitazioni, gli obblighi e i divieti stabiliti dal presente Regolamento è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 29 del D.Lvo 114/98.

CAPO IX^

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Variazioni, dimensionamento e localizzazione posteggi

1. In casi eccezionali ed urgenti le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposti per motivi di pubblico interesse, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, possono essere effettuate con provvedimento della Giunta Municipale fino alla ratifica del Consiglio Comunale.

Art. 32 – Abrogazioni precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Art. 33 – Disposizioni transitorie

1. Tutte le difformità fra stato attuale e previsione regolamentare saranno colmate nel triennio di validità del Piano con atto del Dirigente.